

Regione Calabria

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE
CATANZARO

AA1 Unbergher

COMUNE DI LAMEZIA TERME	
27454	VI 94
CAT. CL.	FASC.

Catanzaro, li

30 MAG. 1994

Com. Ince

Prot. n. 5549 Sezione 6°

Risposta al foglio n.

del

AL SINDACO DEL COMUNE DI


LAMEZIA TERME

ALLA DITTA

SOCIETA' "ARTE CASA COSTRUZIONI"

DI CERRA F. e C. s.n.c.

VIA LIPARI

LAMEZIA TERME

OGGETTO: Norme tecniche di edilizia antisismica - Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e D.M. 24 gennaio 1986 - Rilascio autorizzazione.

Disciplina opere in conglomerato cementizio armato - Legge 5 novembre 1971 n. 1086 - Deposito progetto.

Progetto per lavori di costruzione di un Complesso Edilizio con strutture portanti in c.a. (Fabbricato per civile abitazione a N° 4 piani e cantinato e corpo separato destinato a box-auto)-

per conto della ditta in indirizzo.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, l'unito progetto relativo ai lavori suindicati, e per come dai grafici allegati, attestando che lo stesso risulta conforme alle norme tecniche di edilizia antisismica.

— Progetto redatto dal Ing. Antonio Bruni— Direzione lavori Idem c.s.— Calcoli statici redatti da Idem c.s.— Relazione geologica redatta dal Dr. Michele Cerminara— Relazione geotecnica redatta dal Ing. Antonio BruniI lavori sono da eseguirsi in territorio di Codesto Comune, in Via Reillolocalità Lotti 3 - 4 del PL Cristiano, si prega di prendere nota ai sensi dell'art. 19 della stessa legge 1974, n. 64.

La presente costituisce esclusivamente autorizzazione per l'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74 e attestazione di avvenuto deposito del progetto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086/71.

Alla Ditta interessata si precisa che l'inizio dei lavori resta subordinato al rilascio della concessione edilizia ai sensi della legge 28-1-1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè alle seguenti condizioni:


- vengano fatti salvi i diritti dei terzi;
- vengano osservate, in fase esecutiva, le disposizioni vigenti per le costruzioni con particolare riferimento alle prescrizioni per le zone sismiche contenute nella legge n. 64/74 e relativi DD.MM., nonchè le norme contenute nella legge n. 1086/71 e relativi DD.MM.;
- vengano osservate le eventuali prescrizioni impartite da quest'Ufficio ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 sugli strumenti Urbanistici;
- vengano osservate le norme per la tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui alla legge 29-6-1939, n. 1497, legge 8-8-1985, n. 431 e legge regionale 12-4-1990, n. 23;

Si precisa altresì che l'autorizzazione viene rilasciata sulla base dei grafici e della relazione esibita, quale provvedimento autonomo, ai soli effetti della rispondenza del progetto alle norme tecniche di edilizia antisismica, e non esonera la ditta dalle responsabilità derivanti dalla mancata osservanza del disposto di cui all'art. 18, per avere la ditta stessa, eventualmente, iniziato i lavori prima ancora dell'autorizzazione.

Inoltre, prima del rilascio della concessione a costruire e durante il corso dei lavori, compete al Comune l'accertamento della conformità del progetto in parola, a tutte le norme edilizie e urbanistiche vigenti, comprese quelle di igiene e di edilizia locale ed eventuali vincoli paesaggistici, fermo restando le responsabilità di tutti i professionisti che hanno partecipato alla redazione del progetto, del Direttore dei lavori - giusta dichiarazione di responsabilità allegata - dell'impresa e del collaudatore, ciascuno per le rispettive competenze, per l'osservanza delle norme tecniche di progettazione ed esecuzione.

Con la presente, nel restituire una copia del progetto alla Ditta in indirizzo, si attesta l'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 4 della legge 5-11-1971, n. 1086, fermi restando gli obblighi di cui agli artt. nn. 6 e 7.

IL FUNZIONARIO



IL DIRIGENTE SUPERIORE

